# PUBBLICAZIONE Si dichiara che la presente Determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio informatico dell'ASP di Ragusa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 3/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/09 e s.m.i., dal\_\_\_\_\_\_\_ IL SEGRETARIO Notificata al Collegio Sindacale il \_\_\_\_\_\_ con nota prot.

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA  Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n  Modifica con provvedimento n del  Ragusa,  IL SEGRETARIO  IL SEGRETARIO					IL SI	EGRETAI	RIO
REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA  Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n  Modifica con provvedimento n del Ragusa,							
REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA  Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n  Modifica con provvedimento n del  Ragusa,							
REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA  Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n	otificata al Collegio	Sindacale il			con nota prot.		
REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n  Modifica con provvedimento n del  Ragusa,	***************************************	_					
REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n  Modifica con provvedimento n del  Ragusa,							
REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA  Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n  Modifica con provvedimento n del  Ragusa,	*						
REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA  Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n  Modifica con provvedimento n del  Ragusa,							
REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA  Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n  Modifica con provvedimento n del  Ragusa,	Ragusa,				IL SEGR	ETARIO	
Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n  Modifica con provvedimento n del  Ragusa,					3		
Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n  Modifica con provvedimento n del  Ragusa,							
Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n  Modifica con provvedimento n del  Ragusa,							
Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n  Modifica con provvedimento n del  Ragusa,							
Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n  Modifica con provvedimento n del  Ragusa,							
Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n  Modifica con provvedimento n del  Ragusa,							
Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n  Modifica con provvedimento n del  Ragusa,							
Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n  Modifica con provvedimento n del  Ragusa,							
Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n  Modifica con provvedimento n del  Ragusa,							
Modifica con provvedimento n del  Ragusa,		REVOCA/ANN	NULLAMI	ENTO	/MODIFICA		
Modifica con provvedimento n del  Ragusa,	<ul> <li>Revoca/annull</li> </ul>	amento in aut	otutela c	on p	rovvedimento	n.	
Ragusa,				•			
	<ul> <li>Modifica con</li> </ul>	provvedimento n.		del			
IL SEGRETARIO	Ragusa,						
					IL SEGRI	ETARIO	
				_			
	-						

# **REGIONE SICILIA**Assessorato Regionale Sanità



### AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE R A G U S A

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

N. 369 del  $0^{07}$  GIV. 20233

### DIREZIONE U.O.C. AFFARI GENERALI

**OGGETTO:** Rimborso spese legali art.67 CCNL area della Sanità per il procedimento penale n. 4827/2020 R.G.N.R. - Tribunale di Ragusa nei confronti del Dott. I.A.

Cannata Valeria		
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	IL DIRETTOR	E DELLA STRUTTURA
Dirigente Amministrativo U.O.S. sanzioni amministrative recupero crediti	U.O.C	C. Affari Kenerali
Avv. Salvatore Iurato	Avv.	Gigvanni Polomeo
Jumit		9
	(	
\		
Proposta di Provvedimento pervenuta alla Segreteria De	eliberante il	0 7 GIU. 2023
Autorizzazione di Budget	n.	sub anno
Autorizzazione con Fondi Vincolati	n.	
Autorizzazione sul Piano degli Investimenti		sub anno
Autorizzazione su Fondi rischi/oneri		subanno
Altro	n	
Spesa rientrante nel tetto di spesa del personale		
Spesa rientrante nei tetto di spesa dei personale		
Non comporta impegno di spesa		
	CONTABILE	$\bigcap$
NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità		
11.0 - 1/ 1		up: / Music
Il funzionario	0 11 5	Il Direttore U.O/C.
-dyph/ hold	Settore Econor	mico Finanziario e Patrimoniale
		1
II, il Direttore	della U.O.C. At	ffari Generali, in esecuzione dell'
delega conferita con Delibera n. 2017 del 02.08	3.2019, conferma	ata dal Commissario Straordinario
Dott. Fabrizio Russo, con Delibera n. 2803 del	30/12/2022, add	otta il presente provvedimento

Visto il D.lgs n. 502/92 e s.m.i.;

Vista la L.R.n. 5/2009;

Visto l'Atto aziendale di questa ASP, adottato con Delibera n. 3076 del 12.12.2019 ed approvato con D.A. n. 159/2020 del 3.3.2020;

Vista la istanza del Dott. I.A. matr.4254, con la quale chiede il rimborso delle spese legali sostenute per la propria difesa, nel procedimento penale n° 4827/2020 R.G.N.R.- Tribunale di Ragusa, avviato nei suoi confronti per fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti d'ufficio che sono stati ritenuti dall'A.G. inquirente rientranti nelle fattispecie criminose p. e p. dagli art.583 e 590 c.p.;

Preso atto che il Proc. Pen. n°4827/2020 RGNR Tribunale di Ragusa, viene concluso con decreto di archiviazione del 02/05/2023, non avendo ravvisato elementi di responsabilità professionale in capo ai sanitari;

**Ritenuto** che riguardo agli amministratori di Enti o Aziende Pubbliche che l'art.67 del CCNL dell'area della Sanità del 19/02/2019, ove è inquadrato il Dirigente in questione, odierno istante, così dispone:

- 1. L'Azienda e Ente, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del dirigente per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa, ivi inclusi quelli dei consulenti tecnici, fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, con l'eventuale ausilio di un consulente.
- 2. Qualora il dirigente, sempre a condizione che non sussista conflitto d'interesse, intenda nominare un legale o un consulente tecnico di sua fiducia in sostituzione di quello messo a disposizione dall'Azienda o Ente o a supporto dello stesso, vi deve essere il previo comune gradimento dell'Azienda o Ente e i relativi oneri sono interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'Azienda o Ente procede al rimborso delle spese legali e di consulenza nel limite massimo dei costi a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore, relativamente al legale, ai parametri minimi ministeriali forensi. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dirigente, prosciolto da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse ivi inclusi i procedimenti amministrativo-contabili ove il rimborso avverrà nei limiti di quanto liquidato dal giudice. Resta comunque ferma la possibilità per il dirigente di nominare un proprio legale o consulente tecnico di fiducia, anche senza il previo comune gradimento dell'Azienda o Ente. In tale ultimo caso, anche ove vi sia la conclusione favorevole del procedimento, i relativi oneri restano interamente a suo carico.
- 3. L'assistenza di cui ai commi 1 e 2 è garantita altresì per i procedimenti costituenti condizioni di procedibilità nei giudizi di responsabilità.
- 4. I costi sostenuti dall'Azienda o Ente in applicazione dei commi 1, 2 e 3, con riferimento alla responsabilità civile, sono coperti dalla polizza assicurativa o dalle altre analoghe misure di cui all'art. 65 (Coperture assicurative per la responsabilità civile).
- 5. L'azienda dovrà esigere dal dirigente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall'Azienda o Ente per la sua difesa ivi inclusi gli oneri sostenuti nei procedimenti di cui al comma 3.
- 6. E' confermata la disapplicazione dell'art. 41 del DPR 270

**Dato atto** che il rimborso può essere autorizzato per un solo legale e nella misura del valore minimo di cui al D.M. n. 55/2014 in osseguio a quanto previsto dal regolamento Aziendale;

Vista la documentazione prodotta dall'interessato, in particolare, la parcella n.º9 del 17/05/2023 di € 2.261,64 dell'Avv. Citrella Nunzio al dipendente in questione, parcella con IVA e CPA, che risulta redatta secondo il valore minimo delle vigenti tariffe, di cui al D.M. n. 55/2014 in ossequio a quanto previsto dal regolamento Aziendale come sopra approvato e conformemente alle disposizioni in materia;

### **DETERMINA**

per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

- Accogliere l'istanza di rimborso delle spese legali sostenute per la propria difesa del Dott. I.A. Matr. 4254, non avendo ravvisato elementi di responsabilità professionale in capo all'istante;
- Liquidare e pagare al Dott. I.A. matr. 4254 la somma di € 2.261,64;
- **Preso atto** che il Settore Economico Finanziario ha autorizzato per l'anno 2023 la spesa sul conto spese del personale